

Codice DB1425

D.D. 8 gennaio 2014, n. 8

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 (testo integrato) - Richiedente: Meissent Daniele da Costigliole Saluzzo (CN) - Interventi selvicolturali nei Comuni di Lagnasco e Savigliano (CN) - localita' "Cascina Vilois" - Istanza n. 17348.

Preso atto del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 – testo integrato;

Vista la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Meissent Daniele, in data 28/11/2013 – assunta al Protocollo al n. 72115/DB1425;

Preso atto del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 07/01/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Robinetto di invasione con latifoglie mesofile	1,2870	1,2870

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 – testo integrato, il Sig. Meissent Daniele all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei Comuni di Lagnasco e Savigliano (CN) - Località "Cascina Vilois" - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Robinetto di invasione con latifoglie mesofile	1,2870	1,2870

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Lagnasco	==	15	96	1,9680	0,5860
Savigliano *	==	9	99	=====	0,7010

(*) Superficie di proprietà demaniale acque pubbliche indicata convenzionalmente come F. 9, M. 99.

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 1,2870 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 1690 piante (tutte e solo di robinia), secondo i criteri delle aree di saggio effettuate; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 195 mc (corrispondenti a 1560 q.li circa); tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 2/R 2013 – testo integrato):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - chiusura e protezione degli accessi;
 - realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
 - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013; - testo integrato
 - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 4 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 2/R 2013 – testo integrato, articolo 6, paragrafo 4).
- Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 – testo integrato, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

L'autorizzazione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale non esime l'interessato dall'acquisire ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie (a solo titolo di esempio "Nulla osta idraulico" ex R.D. 523/1904, relativamente alla porzione di taglio da effettuarsi sull'area interessata dal demanio acque pubbliche).

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco